

La predetta norma prevede per i CD/CM in possesso al 31 dicembre 1992 di un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, un incremento delle settimane di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile pari al 66,6% delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

La legge n. 335 ha introdotto sostanziali modifiche anche relativamente ai trattamenti ai superstiti.

L'art. 1, comma 41, stabilisce che - limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 335 - in caso di presenza di un solo figlio, minore, studente, o inabile, l'aliquota percentuale della pensione è elevata dal 60 al 70%.

Dispone, inoltre, che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, entro determinati limiti.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto, qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli, minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge di riforma, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'art. 1, comma 42, sempre della legge n. 335, dispone che all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla legge stessa.

Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

L'art. 1, comma 43, dispone che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art.1, comma 190, dispone la non cumulabilità nella misura del 50 per cento della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Si applica invece la previgente normativa per i lavoratori titolari di pensione al 30 settembre 1996, o che hanno maturato a tale data il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni. Cioè è prevista la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo per le pensioni di anzianità con

decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché di quelle liquidate con decorrenza successiva al 1994 in favore di lavoratori in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per le pensioni successive al 1994, non è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo la metà della quota eccedente il trattamento minimo (articolo 11, comma 9 e 10, della legge n. 537/1993).

Nel corso dell'anno 1997 sono stati emanati i decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 335/1995.

In particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, attua la delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Com'è noto, la facoltà di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente in forma contributiva è riconosciuta dalla legge n. 335 a coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema.

Di fatto, come già precisato, tale opzione potrà essere esercitata solo a partire dal 2001.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, attua la delega dell'articolo 1, comma 39, della legge n. 335 del 1995, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

L'articolo 1 del decreto dispone che ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, di cui al comma 19 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1 della legge n. 335/1995, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

Il cumulo appena indicato opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive Gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le Gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna Gestione.

Il decreto legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici, in vigore dal 3 novembre 1997, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha sospeso fino al 1° gennaio 1998, l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto con decorrenza nel periodo sopraindicato a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, tranne che per i lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto sia

intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro.

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, << Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica entrata in vigore il 1° gennaio 1998, reca, tra l'altro, disposizioni in materia di previdenza e, particolarmente, di pensionamento di anzianità.

Per quanto concerne la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e coloni la disciplina normativa è dettata dall'articolo 59, commi 6 e 8.

Il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del 57° anno di età nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000. Dal 1° gennaio 2001 si consegue con un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del 58° anno di età.

In ogni caso è consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni.

Per quanto concerne la decorrenza della pensione di anzianità, coloro che risultino in possesso dei requisiti sopra specificati entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno; qualora i requisiti risultino perfezionati entro il secondo trimestre la decorrenza è dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre dal 1° luglio dell'anno successivo. I termini di accesso al pensionamento nel periodo 1° gennaio 1998/31 dicembre 2000 sono differiti di quattro mesi.

Non si applica il differimento di quattro mesi per coloro che possono far valere 40 anni di anzianità contributiva.

Il comma 14 dello stesso articolo 59, dispone che le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

Si segnala il decreto interministeriale del 20 novembre 1999 che ha fissato nella misura definitiva dell'1,8% l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 1999, già attribuito nella misura previsionale dell'1,7%. I conguagli di pensione per lo scostamento verificatosi sono stati erogati in occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 2000. Sempre in tema di perequazione si ricorda che l'art. 59, comma 13, della legge 449/1997 dispone che a decorrere dal 1 gennaio 1999, e per un periodo di tre anni, l'indice di perequazione delle pensioni:

- è applicato nella misura del 30% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
- non trova applicazione per le fasce di importo dei trattamenti superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

Infine si segnala la legge 23 dicembre 1998, n. 488, che, all'art. 77, ha previsto, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione delle disposizioni vigenti per le pensioni di vecchiaia. Il maggior

onere per la Gestione è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Per quanto concerne il rimborso agli interessati, da parte degli enti previdenziali, delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, l'articolo 3 bis della legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, ha modificato l'articolo 1, commi 181 e 182, della legge n. 662/1996, prevedendo il pagamento in contanti, in sei annualità, degli arretrati mediante il ricavo di emissioni di titoli del debito pubblico.

Il ricavo delle suddette emissioni sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare gli aventi diritto.

Nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995, non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente e, in sede di trasmissione degli elenchi, gli enti dovranno tener conto di tali interessi.

E' stato altresì previsto che i giudizi pendenti in materia al 30 marzo 1996, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione di spese tra le parti e che i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Gli oneri derivanti dall'applicazione delle richiamate sentenze sono stati posti a carico dello Stato.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 2333 del 16 gennaio/17 marzo 1997, si è pronunciata in ordine alle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di ripetizione di indebiti.

La citata legge n. 662, all'articolo 1, commi da 260 a 265, ha introdotto una particolare disciplina per il recupero delle somme percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, a titolo di prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche e di trattamenti di famiglia. Le predette disposizioni si riferiscono agli indebiti pagamenti effettuati in periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e per i quali sussista ancora azione di ripetibilità in quanto non prescritti.

Con la citata sentenza n. 2333 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la disciplina dettata dalla legge n. 662 sostituisce, per le prestazioni erogate indebitamente entro il 31 dicembre 1995, le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422, dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché degli articoli 6 e 8 della legge 14 novembre 1983, n. 638, stabilendo la ripetibilità o meno dell'indebito a seconda del reddito imponibile IRPEF conseguito dai pensionati nell'anno 1995, salvo i casi di dolo.

Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.

A norma della stessa legge il recupero deve essere effettuato direttamente sulla pensione nei limiti del quinto della pensione stessa. Il residuo indebitato deve essere recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di 24 mesi. Tale limite può essere superato per garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto

della pensione. Per i recuperi in parola non trova applicazione la disposizione dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che fa salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 1691 del 12 dicembre 1996/24 febbraio 1997 ha affermato il principio secondo cui il riconoscimento del trattamento minimo sulle pensioni costituisce un diritto autonomo diverso dal diritto a pensione, con propri presupposti e requisiti.

Il diritto all'integrazione al minimo, al pari del diritto a pensione, è un diritto imprescrittibile e non soggetto a decadenza. La prescrizione e la decadenza possono riguardare i singoli ratei.

In applicazione dei principi enunciati nella sentenza n. 1691, i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria fissati dall'articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come interpretato dall'articolo 6 della legge 1° giugno 1991, n. 166, e dall'articolo 4 del decreto legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, vanno computati dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di diniego adottato sulla domanda di integrazione al minimo e non dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata. Nel caso che l'integrazione al minimo, dapprima concessa, sia stata successivamente revocata, i termini di decadenza decorrono dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 1999 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani presenta un avanzo economico di esercizio di 221 miliardi.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 1999 passa da 7.456 miliardi a 7.677 miliardi.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in miliardi di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
1995	8.542	6.885	1.657	10.622
1996	9.036	9.619	- 583	10.039
1997	8.968	10.368	-1.400	8.640
1998	9.925	11.108	-1.183	7.456
1999	12.831	12.610	221	7.677

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano evidenziati i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1999, raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per il 1998;

- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1998 e 1999.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVENTIVO		CONSUNTIVO
		1998	ORIGINARIO 1999	AGGIORNATO 1999	1999
1	PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:		(in miliardi di lire)		
	Avanzo patrimoniale.....	8.639	7.147	7.456	7.456
2	ENTRATE:				
	Contributi a carico degli iscritti.....	8.997	8.648	9.309	10.895
	Contributi di cui all'art.20, L.724/1994.....	1	-	-	-
	Quote di partecipazione degli iscritti.....	206	45	175	204
	Redditi e proventi patrimoniali.....	130	44	30	45
	Poste correttive e compensative di uscite.....	140	184	163	90
	Entrate non classificabili in altre voci.....	64	103	41	690
	Trasferimenti dalla GIAS.....	...	...	...	4
	Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS.....	...	...	...	-
	Canone d'uso netto degli immobili strumentali.....	1	1	1	1
	Variazioni patrimoniali straordinarie.....	60	...	...	32
	Prelievi da accantonamenti e fondi.....	326	544	742	870
	TOTALE DELLE ENTRATE.....	9.925	9.569	10.461	12.831
3	USCITE:				
	Spese per prestazioni istituzionali.....	9.465	10.224	10.119	9.899
	Trasferimenti passivi.....	46	43	55	55
	Spese di amministrazione.....	256	296	288	270
	Oneri finanziari.....	15	10	133	152
	Poste correttive e compensative di entrate.....	341	412	358	364
	Uscite non classificabili in altre voci.....	1	1	...	1
	Accantonamenti per oneri presunti di competenza.....	-	-	-	-
	Trasferimenti ad altre Gestioni dell'INPS.....	11	1	2	2
	Oneri tributari.....	10	11	10	10
	Variazioni patrimoniali straordinarie.....	325	544	742	888
	Svalutazione e deprezzamenti.....	638	318	234	969
	TOTALE DELLE USCITE.....	11.108	11.860	11.941	12.610
4	RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
	Avanzo (+) Disavanzo(-).....	-1.183	-2.291	-1.480	221
5	PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
	Avanzo patrimoniale.....	7.456	4.856	5.976	7.677

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 1999, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI - Ammontano a 10.895 miliardi con un aumento di 1.898 miliardi rispetto all'anno precedente.

L'incremento è da porre in relazione, principalmente, all'operazione di cessione dei crediti alla società di cartolarizzazione e ad altre motivazioni come si dirà più dettagliatamente di seguito.

Infatti l'Istituto ha ceduto in gestione e garanzia presso la S.C.C.I. S.p.A. crediti per contributi per 8.055 miliardi, a fronte di crediti, evidenziati in contabilità alla fine del 1999, per 8.777 miliardi con una differenza di 722 miliardi (8.777 – 8.055), che messa a confronto con le riscossioni rimaste da specificare a fine esercizio, pari a 1.978 miliardi, ha determinato un accertamento provvisorio di crediti e relativi contributi per 1.256 miliardi. Tale operazione è stata effettuata nella presunzione che la differenza riscontrata sia relativa a somme riscosse da riferire a crediti non ancora accertati contabilmente, ma che amministrativamente sono stati definiti.

Ha inciso, inoltre, nella quantificazione del predetto incremento:

- l'aumento del limite minimo e massimo di reddito imponibile che, per l'anno in corso, sono stati pari rispettivamente a lire 22.351.888 e a lire 108.800.000;
- l'aumento dello 0,20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1999, dell'aliquota contributiva stabilito dall' art. 59, comma 15, della legge n.449/1997, che è passata al 16 per cento fino a lire 65.280.001 e al 17 per cento da lire 65.280.001 a lire 108.800.000. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni l'aliquota è pari al 13 per cento, con una riduzione di tre punti percentuali;
- l'aumento del numero degli iscritti alla Gestione che passa da 1.803.200 del 1998 a 1.817.200 del 1999 (+14.000 unità).

Infine, per completezza di informazione, si fa presente che, nei contributi

di che trattasi sono compresi, per 21 miliardi, quelli relativi ai soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione degli artigiani, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, e che hanno diritto, per i tre anni successivi all'iscrizione, ad uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 448/1998. L'importo è stato posto a carico dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

L'analisi completa del predetto gettito contributivo viene riportata nell'allegato n. 4, ove sono evidenziati i contributi per l'indennità di maternità di cui alla legge n.546/1987, rimasti stabiliti nella misura di £ 18.936 annue per ciascun soggetto iscritto, che sono risultati pari a 35 miliardi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Accertate in complessivi 204 miliardi, attengono, prevalentemente, ai contributi per la prosecuzione volontaria (36 miliardi) e ai proventi per divieto di cumulo fra pensioni e retribuzioni (168 miliardi).

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Determinati in 45 miliardi, si riferiscono quasi interamente agli interessi attivi maturati sul conto corrente con l'INPS. L'importo, che presenta una diminuzione di 85 miliardi rispetto al corrispondente dato dell'esercizio precedente, risente delle minori disponibilità della Gestione, nonché della variazione del tasso di interesse applicato sulle disponibilità utilizzate in anticipazioni alle Gestioni deficitarie, regolate, per la quasi totalità, al saggio d'interesse del 3,643 per cento, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione n.294 del 20 maggio 2000.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE - Accertate in 90 miliardi riguardano, principalmente, i recuperi di prestazioni pensionistiche a carico di titolari